

DLGS 31/12/1992 n. 545 (testo vigente)

Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 13 gennaio, n. 9). - Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (1) (2) (3) (4) .

(1) In luogo di dirigente/i generale/i leggasi dirigente/i di ufficio/i dirigenziale/i generale/i (art. 45, comma 2, d.lg. 31 marzo 1998, n. 80).

(2) A decorrere dalla data di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del d.lg. 30 luglio 1999, n. 300, le prefetture sono trasformate in uffici territoriali del governo; il prefetto preposto a tale ufficio nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del governo (art. 11, d.lg. 300/1999, cit.).

(3) In luogo di Ministro/Ministero di grazia e giustizia leggasi Ministro/Ministero della giustizia ex d.p.r. 13 settembre 1999.

(4) A norma dell'articolo 3, comma 121, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 Le controversie concernenti il trattamento economico per l'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto sono devolute alla competenza del giudice ordinario.

Preambolo

(Omissis).

Articolo 1

Le commissioni tributarie.

1. Gli organi di giurisdizione in materia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, sono riordinati in commissioni tributarie provinciali, aventi sede nel capoluogo di ogni provincia, ed in commissioni tributarie regionali, aventi sede nel capoluogo di ogni regione. Fino al 31 dicembre 1996, sezioni delle commissioni provinciali e regionali possono essere ubicate, ove occorra, presso le sedi delle attuali commissioni di primo e di secondo grado. Entro il 31 dicembre 1993, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro della giustizia, in relazione alle esigenze di reperimento dei locali, sono individuate dette sezioni le quali costituiscono mera articolazione interna delle commissioni tributarie non rilevante ai fini della competenza e della validità degli atti processuali. Con decreto del presidente della commissione provinciale o regionale sono determinati i criteri e le modalità di funzionamento delle sezioni (1).

1-bis. Nei comuni sedi di corte di appello, o di sezioni staccate di corte di appello ovvero di

sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali o comunque capoluoghi di provincia con oltre 120.000 abitanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione distanti non meno di 100 chilometri dal comune capoluogo di regione, saranno istituite sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali nei limiti numerici dei contingenti di personale già impiegato negli uffici di segreteria delle commissioni tributarie, senza incrementare il numero complessivo dei componenti delle medesime commissioni, con corrispondente adeguamento delle sedi delle sezioni esistenti e conseguente riduzione delle relative spese. L'istituzione delle sezioni staccate non deve comunque comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato (2).

2. In ciascuna delle province di Trento e di Bolzano la giurisdizione di cui al comma 1 è esercitata da commissioni tributarie di primo e di secondo grado, aventi competenza sul territorio della provincia corrispondente, alle quali si applicano rispettivamente le disposizioni concernenti le commissioni provinciali e regionali compatibili con le norme di legge e dello statuto regionale che le riguardano.

3. Le commissioni tributarie provinciali e regionali, il numero delle relative sezioni e i corrispondenti organici sono indicati nelle tabelle A e B allegate al presente decreto.

4. Il numero delle sezioni di ciascuna commissione può essere adeguato, in relazione al flusso medio dei processi, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro della giustizia.

5. Alla istituzione di nuove commissioni ed alle variazioni conseguenti, in relazione a mutamenti dell'assetto provinciale e regionale del territorio della Repubblica, si provvede con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro della giustizia.

(1) Comma, da ultimo, così modificato dall'art. 69, d.l. 30 agosto 1993, n. 331.

(2) Comma aggiunto dall'art. 35, l. 18 febbraio 1999, n. 28.

Articolo 2

La composizione delle commissioni tributarie.

1. A ciascuna delle commissioni tributarie provinciali e regionali è preposto un presidente, che presiede anche la prima sezione.

2. Il presidente della commissione, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito nelle funzioni non giurisdizionali dal presidente di sezione con maggiore anzianità nell'incarico subordinatamente d'età.

3. Il presidente di commissione con oltre quindici sezioni può delegare sue attribuzioni non giurisdizionali ad uno o più presidenti di sezione con i criteri di cui al comma 2.

4. A ciascuna sezione è assegnato un presidente, un vice-presidente e non meno di quattro

giudici tributari.

5. Ogni collegio giudicante è presieduto dal presidente della sezione o dal vice-presidente e giudica con numero invariabile di tre votanti.

6. Se in una sezione mancano i componenti necessari per costituire il collegio giudicante, il presidente della commissione designa i componenti di altre sezioni.

Articolo 3

I presidenti delle commissioni tributarie e delle sezioni.

1. I presidenti delle commissioni tributarie provinciali sono nominati tra i magistrati ordinari, ovvero amministrativi o militari, in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle tabelle E ed F.

2. I presidenti di sezione delle commissioni tributarie provinciali sono nominati tra i magistrati ordinari, amministrativi o militari, in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle tabelle E ed F. I vicepresidenti di sezione delle commissioni tributarie provinciali sono nominati tra i magistrati di cui al comma 1, ovvero tra i componenti che abbiano esercitato, per almeno cinque anni le funzioni di giudice tributario, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio, secondo la graduatoria redatta sulla base delle tabelle E ed F.

3. I presidenti delle commissioni tributarie regionali sono nominati tra i magistrati ordinari, ovvero amministrativi o militari, in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle tabelle E ed F.

4. I presidenti di sezione delle commissioni tributarie regionali sono nominati tra i magistrati ordinari, ovvero amministrativi o militari, in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle tabelle E ed F. I vicepresidenti di sezione delle commissioni tributarie regionali sono nominati tra i magistrati di cui al comma 3 ovvero tra i componenti che abbiano esercitato per almeno dieci anni le funzioni di giudice tributario regionale purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio, secondo la graduatoria redatta sulla base delle tabelle E ed F.

Articolo 4

I giudici delle commissioni tributarie provinciali.

1. I giudici delle commissioni tributarie provinciali sono nominati tra:

a) i magistrati ordinari, amministrativi o militari, in servizio o a riposo, e gli avvocati e

procuratori dello Stato, a riposo;

b) i dipendenti civili dello Stato, o di altre amministrazioni pubbliche in servizio o a riposo che hanno prestato servizio per almeno dieci anni, di cui almeno due in una qualifica alla quale si accede con la laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o altra equipollente;

c) gli ufficiali della Guardia di finanza cessati dalla posizione di servizio permanente effettivo prestato per almeno dieci anni;

d) coloro che sono iscritti negli albi dei ragionieri e dei periti commerciali ed hanno esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni;

e) coloro che, in possesso del titolo di studio ed in qualità di ragionieri o periti commerciali, hanno svolto per almeno dieci anni, alle dipendenze di terzi, attività nelle materie tributarie ed amministrativo-contabili;

f) coloro che sono iscritti nel ruolo o nel registro dei revisori ufficiali dei conti o dei revisori contabili, ed hanno svolto almeno cinque anni di attività;

g) coloro che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento in materie giuridiche, economiche o tecnico-raionieristiche ed esercitato per almeno cinque anni attività di insegnamento;

h) gli appartenenti alle categorie indicate nell'articolo 5;

i) coloro che hanno conseguito da almeno due anni il diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio;

l) gli iscritti negli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei periti edili, dei periti industriali, dei dottori in agraria, degli agronomi e dei periti agrari che hanno esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni.

Articolo 5

I giudici delle commissioni tributarie regionali.

1. I giudici delle commissioni tributarie regionali sono nominati tra:

a) i magistrati ordinari, amministrativi e militari, in servizio o a riposo e gli avvocati e procuratori dello Stato, a riposo;

b) i docenti di ruolo universitari o delle scuole secondarie di secondo grado ed i ricercatori in materie giuridiche, economiche e tecnico-raionieristiche, in servizio o a riposo;

c) i dipendenti civili dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, in servizio o a riposo, in possesso di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o altra equipollente, che hanno

prestato servizio per almeno dieci anni in qualifiche per le quali è richiesta una di tali lauree;

d) gli ufficiali superiori o generali della Guardia di finanza cessati dalla posizione di servizio permanente effettivo;

e) gli ispettori del Servizio centrale degli ispettori tributari cessati dall'incarico dopo almeno sette anni di servizio;

f) i notai e coloro che sono iscritti negli albi professionali degli avvocati e procuratori o dei dottori commercialisti ed hanno esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni;

g) coloro che sono stati iscritti negli albi professionali indicati nella lettera f) o dei ragionieri e dei periti commerciali ed hanno esercitato attività di amministratori, sindaci, dirigenti in società di capitali o di revisori di conti.

Articolo 6

La formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti.

1. Il presidente di ciascuna commissione tributaria, all'inizio di ogni anno, stabilisce con proprio decreto la composizione delle sezioni in base ai criteri fissati dal consiglio di presidenza per assicurare l'avvicendamento dei componenti tra le stesse.

2. Il presidente di ciascuna sezione, all'inizio di ogni anno, stabilisce il calendario delle udienze ed, all'inizio di ogni trimestre, la composizione dei collegi giudicanti in base ai criteri di massima stabiliti dal consiglio di presidenza. Ciascun collegio giudicante deve tenere udienza almeno una volta alla settimana;

3. Il presidente della commissione tributaria, col decreto di cui al comma 1, indica una o più delle sezioni, che, nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali, procedono all'esame delle domande di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.

Articolo 7

Requisiti generali.

1. I componenti delle commissioni tributarie debbono:

a) essere cittadini italiani;

b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) non aver riportato condanne per delitti comuni non colposi o per contravvenzioni a pena detentiva o per reati tributari e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di

sicurezza;

d) non avere superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, settantadue anni di età (1);

e) avere idoneità fisica e psichica;

f) avere o aver dichiarato di voler stabilire la residenza nella regione nella quale ha sede la commissione tributaria.

(1) Lettera sostituita dall'articolo 3 bis, comma 3 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203.

Articolo 8

Incompatibilità.

1. Non possono essere componenti delle commissioni tributarie, finché permangono in attività di servizio o nell'esercizio delle rispettive funzioni o attività professionali:

a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo;

b) i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e gli amministratori di altri enti che applicano tributi o hanno partecipazione al gettito dei tributi indicati nell'art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché coloro che, come dipendenti di detti enti o come componenti di organi collegiali, concorrono all'accertamento dei tributi stessi (1);

c) i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria che prestano servizio presso gli uffici delle Agenzie delle entrate, delle dogane e del territorio, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; (2)

d) gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza;

e) i soci, gli amministratori e i dipendenti delle società concessionarie del servizio di riscossione delle imposte o preposte alla gestione dell'anagrafe tributaria e di ogni altro servizio tecnico del Ministero delle finanze;

f) gli ispettori tributari di cui alla legge 24 aprile 1980, n. 146;

g) i prefetti;

h) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici;

i) a decorrere dal 1° ottobre 2001, coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, esercitano la consulenza tributaria, ovvero l'assistenza o la rappresentanza di contribuenti nei rapporti con l'amministrazione finanziaria o nelle controversie di carattere tributario (3);

l) gli appartenenti alle Forze armate ed i funzionari civili dei Corpi di polizia;

m) coloro che sono coniugi o parenti fino al secondo grado o affini in primo grado di coloro che sono iscritti negli albi professionali o negli elenchi di cui alla lettera i) nella sede della commissione tributaria o che comunque esercitano dinanzi alla stessa abitualmente la loro professione.

2. Non possono essere componenti dello stesso collegio giudicante i coniugi, nonché i parenti ed affini entro il quarto grado.

3. Nessuno può essere componente di più commissioni tributarie.

4. I componenti delle commissioni tributarie, che vengano a trovarsi in una delle condizioni di cui al comma 1, lettere a) e b) o che siano nominati giudici costituzionali, sono sospesi dall'incarico fino alla data di cessazione dell'incompatibilità; successivamente alla suddetta data essi riassumono le rispettive funzioni anche in soprannumero presso la commissione tributaria di appartenenza.

(1) Lettera così modificata dall'art. 69, d.l. 30 agosto 1993, n. 331.

(2) Lettera modificata dall'art. 16-quater, d.l. 28 dicembre 2001, n. 452.

(3) Lettera, da ultimo, sostituita dall'art. 84, l. 21 novembre 2000, n. 342.

Articolo 9

Procedimenti di nomina dei componenti delle commissioni tributarie.

1. I componenti delle commissioni tributarie sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del consiglio di presidenza, secondo l'ordine di collocazione negli elenchi previsti nel comma 2.

2. Il consiglio di presidenza procede alle deliberazioni di cui al comma 1 sulla base di elenchi formati relativamente ad ogni commissione tributaria e comprendenti tutti gli appartenenti alle categorie indicate negli articoli 3, 4 e 5 per il posto da conferire che hanno comunicato la propria disponibilità all'incarico e sono in possesso dei requisiti prescritti.

3. Alla comunicazione di disponibilità all'incarico deve essere allegata la documentazione circa l'appartenenza ad una delle categorie indicate negli articoli 3, 4 e 5 ed il possesso dei requisiti prescritti, nonché la dichiarazione di non essere in alcuna delle situazioni di incompatibilità indicate all'art. 8.

4. La formazione degli elenchi di cui al comma 2 è fatta secondo i criteri di valutazione ed i relativi punteggi indicati nella tabella E e sulla base della documentazione allegata alla comunicazione di disponibilità all'incarico.

5. Il Ministro delle finanze stabilisce con proprio decreto il termine e le modalità per le

comunicazioni di disponibilità agli incarichi da conferire e per la formazione degli elenchi di cui al comma 2 (1).

6. La esclusione dagli elenchi di coloro che hanno comunicato la propria disponibilità all'incarico, senza essere in possesso dei requisiti prescritti, è fatta con decreto del Ministro delle finanze, su conforme deliberazione del consiglio di presidenza.

(1) Vedi d.m. 2 giugno 1998, n. 231.

Articolo 10

Giuramento.

1. I componenti delle commissioni tributarie, prima dell'immissione nelle loro funzioni, prestano giuramento, pronunciando e sottoscrivendo la formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza ai doveri inerenti al mio ufficio".

2. I presidenti delle commissioni tributarie regionali prestano giuramento dinanzi al presidente del consiglio di presidenza.

3. I presidenti delle commissioni tributarie provinciali prestano giuramento dinanzi al presidente della commissione tributaria regionale nella cui circoscrizione ha sede la commissione cui sono destinati.

4. I presidenti di sezione e gli altri componenti delle commissioni tributarie prestano giuramento dinanzi al presidente della commissione cui sono destinati.

5. I verbali di giuramento sono conservati presso l'ufficio cui appartiene l'organo dinanzi al quale esso è stato prestato.

Articolo 11

(Durata dell'incarico e assegnazione degli incarichi per trasferimento) (1).

1. La nomina a una delle funzioni dei componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego.

2. I componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso, al compimento del settantacinquesimo anno di età.

3. I presidenti di sezione, i vice presidenti e i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali non possono essere assegnati alla stessa sezione della medesima

commissione per più di cinque anni consecutivi.

4. L'assegnazione di diverso incarico o del medesimo incarico per trasferimento dei componenti delle commissioni tributarie in servizio e' disposta nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la vacanza dei posti di presidente, di presidente di sezione, di vice presidente e di componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali e' annunciata dal Consiglio di presidenza e portata a conoscenza di tutti i componenti delle commissioni tributarie in servizio, a prescindere dalle funzioni svolte, con indicazione del termine entro il quale i componenti che aspirano all'incarico devono presentare domanda;

b) alla nomina in ciascuno degli incarichi di cui alla lettera a) si procede in conformità a quanto previsto dall'articolo 9, commi 1, 2, 3 e 6. La scelta tra gli aspiranti e' fatta dal Consiglio di presidenza secondo i criteri di valutazione ed i punteggi di cui alle tabelle E e F, risultanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 44-ter, allegate al presente decreto, tenendo conto delle attitudini, della laboriosità e della diligenza di ciascuno di essi e, nel caso di parità di punteggio, della maggiore anzianità di età;

c) i componenti delle commissioni tributarie, indipendentemente dalla funzione o dall'incarico svolti, non possono concorrere all'assegnazione di altri incarichi prima di due anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni dell'incarico ricoperto.

5. Per la copertura dei posti rimasti vacanti dopo l'espletamento dei concorsi di cui al comma 4, si applica il procedimento previsto dall'articolo 9, riservato a coloro che aspirano, per la prima volta, a un incarico nelle commissioni tributarie provinciali e regionali.

(1) Articolo modificato dall'articolo 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dall'articolo 16-quater del D.L. 28 dicembre 2001, n. 452, dall'articolo 8 del D.L. 29 novembre 2004, n. 282 ed infine sostituito dall'articolo 3 bis, comma 2 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203.

Articolo 12

Decadenza dall'incarico.

1. Decadono dall'incarico i componenti delle commissioni tributarie i quali:

a) perdono uno dei requisiti di cui all'art. 7;

b) incorrono in uno dei motivi di incompatibilità previsti dall'art. 8;

c) cessano, se magistrati o altri dipendenti dell'amministrazione pubblica in attività di servizio, dall'impiego per causa diversa dal collocamento a riposo o da dimissioni volontarie, secondo i rispettivi ordinamenti;

d) omettono, senza giustificato motivo, di assumere l'incarico entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina;

e) non partecipano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive.

2. La decadenza è dichiarata con decreto del Ministro delle finanze previa deliberazione del consiglio di presidenza.

Articolo 13

Trattamento economico.

1. Il Ministro delle finanze con proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro determina il compenso fisso mensile spettante ai componenti delle commissioni tributarie.

2. Con il decreto di cui al comma 1, oltre al compenso mensile viene determinato un compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito, anche se riunito ad altri ricorsi, secondo criteri uniformi, che debbono tener conto delle funzioni e dell'apporto di attività di ciascuno alla trattazione della controversia, compresa la deliberazione e la redazione della sentenza, nonché, per i residenti in comuni diversi della stessa regione da quello in cui ha sede la commissione, delle spese sostenute per l'intervento alle sedute della commissione. Il compenso è liquidato in relazione ad ogni provvedimento emesso (1).

3. La liquidazione dei compensi è disposta dalla direzione regionale delle entrate, nella cui circoscrizione ha sede la commissione tributaria di appartenenza ed i pagamenti relativi sono fatti dal dirigente responsabile della segreteria della commissione, quale funzionario delegato cui sono accreditati i fondi necessari.

3-bis. I compensi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati (2).

(1) Comma così modificato dall'art. 11, d.l. 8 agosto 1996, n. 437.

(2) Comma aggiunto dall'art. 86, l. 21 novembre 2000, n. 342.

Articolo 14

Responsabilità.

1. Ai componenti delle commissioni tributarie si applicano le disposizioni della legge 13 aprile 1988, n. 117, concernente il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

Articolo 15

Vigilanza e sanzioni disciplinari.

1. Il presidente di ciascuna commissione tributaria esercita la vigilanza sugli altri componenti e sull'andamento dei servizi di segreteria. Il presidente di ciascuna commissione tributaria regionale esercita la vigilanza sulla attività delle commissioni tributarie provinciali aventi sede nella circoscrizione della stessa e sui loro componenti.

2. I componenti delle commissioni tributarie, per comportamenti non conformi a doveri o alla dignità del proprio ufficio, sono soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari:

a) ammonimento, per lievi trasgressioni;

b) censura, per il mancato deposito di una decisione dopo un primo ammonimento e nei casi di recidiva in altre trasgressioni di cui alla lettera a);

c) sospensione dalle funzioni per un periodo da tre a sei mesi, per tardivo deposito più di tre volte in un anno delle decisioni dopo la scadenza dell'ulteriore termine fissato per iscritto dal presidente della commissione, dopo l'inosservanza del termine prescritto di sessanta giorni, per omissione da parte di presidente di sezione di convocazione del collegio giudicante per un periodo superiore ad un mese senza giustificato motivo o di fissazione per più di tre volte da parte di presidente di commissione dell'ulteriore termine per il deposito tardivo di sentenze, per inosservanza di altri doveri dell'incarico e per contegno scorretto nell'ambito della sezione, del collegio giudicante o verso il pubblico;

d) rimozione dall'incarico nei casi di recidiva in trasgressioni di cui alla lettera c).

Articolo 16

Procedimento disciplinare.

1. Il procedimento disciplinare è promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal presidente della commissione tributaria regionale nella cui circoscrizione presta servizio l'incolpato.

2. Il consiglio di presidenza, nel termine di dieci giorni dalla richiesta di apertura del procedimento disciplinare, affida ad un suo componente l'incarico di procedere agli accertamenti preliminari da svolgersi entro trenta giorni.

3. Il consiglio di presidenza, sulla base delle risultanze emerse provvede a contestare i fatti all'incolpato con invito a presentare entro trenta giorni le sue giustificazioni, a seguito delle quali, se non ritiene di archiviare gli atti, incarica un proprio componente di procedere alla istruttoria, che deve essere conclusa entro novanta giorni col deposito degli atti relativi presso la segreteria. Di tali deliberazioni deve essere data immediata comunicazione all'incolpato.

4. Il presidente del consiglio di presidenza, trascorso comunque il termine di cui al comma 3, fissa la data della discussione davanti allo stesso con decreto da notificare almeno quaranta

giorni prima all'incolpato, il quale può prendere visione ed estrarre copia degli atti e depositare le sue difese non oltre dieci giorni prima della discussione.

5. Nella seduta fissata per la discussione, il componente del consiglio di presidenza di cui al comma 3 svolge la relazione. L'incolpato ha per ultimo la parola e può farsi assistere da altro componente di commissione tributaria.

6. La sanzione disciplinare deliberata dal consiglio di presidenza è applicata con decreto del Ministro delle finanze.

7. Per quanto non contemplato dalla presente legge si applicano le disposizioni sul procedimento disciplinare vigenti per i magistrati ordinari in quanto compatibili.

Articolo 17

Composizione.

1. Il consiglio di presidenza della giustizia tributaria è costituito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, ed ha sede in Roma presso il Ministero delle finanze.

2. Il consiglio di presidenza è composto da undici componenti eletti dai giudici tributari e da quattro componenti eletti dal Parlamento, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori di università in materie giuridiche o i soggetti abilitati alla difesa dinanzi alle commissioni tributarie che risultino iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno dodici anni. (1) (2)

2-bis. Il consiglio di presidenza elegge nel suo seno il presidente e due vicepresidenti (1).

2-ter. I componenti del consiglio di presidenza della giustizia tributaria eletti dal Parlamento, finché sono in carica, non possono esercitare attività professionale in ambito tributario, né alcuna altra attività suscettibile di interferire con le funzioni degli organi di giustizia tributaria. (3)

3. I componenti del consiglio di presidenza sono eletti da tutti i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali con voto personale, diretto e segreto, e non sono immediatamente rieleggibili.

4. (Omissis) (4).

(1) I commi 2 e 2-bis, così sostituiscono l'originario comma 2, per effetto dell'art. 85, l. 21 novembre 2000, n. 342.

(2) Comma sostituito dall'art. 16-quater, d.l. 28 dicembre 2001, n. 452.

(3) Comma aggiunto dall'art. 16-quater, d.l. 28 dicembre 2001, n. 452.

(4) Comma abrogato dall'art. 85, l. 21 novembre 2000, n. 342.

Articolo 18

Durata.

1. Il consiglio di presidenza dura in carica per quattro anni.
2. I componenti del consiglio di presidenza, che nel corso del quadriennio cessano per qualsiasi causa di farne parte o, se eletti in qualità di giudice, conseguono la nomina a presidente, sono sostituiti per il restante periodo dal primo dei non eletti di corrispondente qualifica.

Articolo 19

Il presidente.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 85, l. 21 novembre 2000, n. 342.

Articolo 20

Ineleggibilità.

1. Non possono essere eletti al consiglio di presidenza, e sono altresì esclusi dal voto, i componenti delle commissioni tributarie sottoposti, a seguito di giudizio disciplinare, ad una sanzione più grave dell'ammonimento.
2. Il componente di commissione tributaria sottoposto alla sanzione della censura è eleggibile dopo tre anni dalla data del relativo provvedimento, se non gli è stata applicata altra sanzione disciplinare.

Articolo 21

Elezione del consiglio di presidenza.

1. Le elezioni del consiglio di presidenza hanno luogo entro i tre mesi anteriori alla scadenza

del precedente consiglio e sono indette con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno trenta giorni prima della data stabilita. Esse si svolgono in un giorno festivo dalle ore 9 alle ore 21 (1) (2).

2. Per l'elezione dei componenti del consiglio di presidenza è istituito presso il Ministero delle finanze l'ufficio elettorale centrale, composto da un presidente di commissione tributaria regionale o provinciale che lo presiede e da due giudici tributari, nominati dal Ministro delle finanze (3).

2-bis. Le operazioni elettorali si svolgono presso le sedi delle commissioni provinciali e regionali e presso ciascuna di queste sedi è istituito l'ufficio elettorale, che assicura l'espletamento delle operazioni di voto, composto dal presidente della commissione o da un suo delegato, che lo presiede, e da due giudici tributari nominati dal presidente delle rispettive commissioni. Il voto viene espresso presso la sede della commissione presso la quale è espletata la funzione giurisdizionale (3).

(1) Vedi art. 84, comma 3, l. 21 novembre 2000, n. 342.

(2) Per la decorrenza dei termini di cui al presente comma, vedi art. 1, d.l. 30 ottobre 2000, n. 311.

(3) I commi 2 e 2-bis, così sostituiscono l'originario comma 2, per effetto dell'art. 85, l. 21 novembre 2000, n. 342.

Articolo 22

Votazioni.

1. (Omissis) (1).

2. (Omissis) (1).

3. Ciascun elettore può esprimere il voto per non più di sei candidati. Le schede devono essere preventivamente controfirmate dai componenti dell'ufficio elettorale ed essere riconsegnate chiuse dall'elettore. (2)

4. L'ufficio elettorale regionale decide a maggioranza sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto nonché su quelle relative alla validità delle schede, dandone atto nel processo verbale delle operazioni.

5. Al termine delle operazioni elettorali il verbale di scrutinio è trasmesso all'ufficio elettorale centrale che provvede alla proclamazione degli eletti ed alla loro prima convocazione (3).

(1) Comma abrogato dall'art. 85, l. 21 novembre 2000, n. 342.

(2) Comma modificato dall'art. 16-quater, d.l. 28 dicembre 2001, n. 452.

(3) Comma così sostituito dall'art. 85, l. 21 novembre 2000, n. 342.

Articolo 23

Proclamazione degli eletti. Reclami.

1. L'ufficio elettorale centrale proclama eletti coloro che, nell'ambito di ciascuna categoria di eleggibili, hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età.
2. I reclami relativi alla eleggibilità e alle operazioni elettorali sono indirizzati al consiglio di presidenza e debbono pervenire alla segreteria dello stesso entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. Essi non hanno effetto sospensivo.
3. Il consiglio di presidenza decide sui reclami nella sua prima adunanza.

Articolo 24

Attribuzioni.

1. Il consiglio di presidenza:

- a) verifica i titoli di ammissione dei propri componenti e decide sui reclami attinenti alle elezioni;
- b) disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento;
- c) delibera sulle nomine e su ogni altro provvedimento riguardante i componenti delle commissioni tributarie;
- d) formula al Ministro delle finanze proposte per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi, sentiti i presidenti delle commissioni tributarie;
- e) predispone elementi per la redazione della relazione del Ministro delle finanze di cui all'art. 29, comma 2, anche in ordine alla produttività comparata delle commissioni;
- f) stabilisce i criteri di massima per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti;
- g) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito delle commissioni tributarie divise in sezioni;
- h) promuove iniziative intese a perfezionare la formazione e l'aggiornamento professionale dei giudici tributari;

i) esprime parere sugli schemi di regolamento e di convenzioni previsti dal presente decreto o che comunque riguardano il funzionamento delle commissioni tributarie;

l) esprime parere sulla ripartizione fra le commissioni tributarie dei fondi stanziati nel bilancio del Ministero delle finanze per le spese di loro funzionamento;

m) esprime parere sulla determinazione dei compensi fissi ed aggiuntivi ai componenti delle commissioni tributarie di cui all'art. 13;

m-bis) dispone, in caso di necessità, l'applicazione di componenti presso altra commissione tributaria o sezione staccata, rientrante nello stesso ambito regionale, per la durata massima di un anno; (1)

n) delibera su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.

2. Il consiglio di presidenza vigila sul funzionamento delle commissioni tributarie e può disporre ispezioni affidandone l'incarico ad uno dei suoi componenti.

(1) Lettera aggiunta dall'art. 16-quater, d.l. 28 dicembre 2001, n. 452.

Articolo 25

Convocazione.

1. Il consiglio di presidenza è convocato dal presidente o, in sua assenza, dal componente che lo sostituisce, di iniziativa propria o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Articolo 26

Deliberazioni.

1. Il consiglio di presidenza delibera con la presenza di almeno quattro componenti.

2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza e a voto palese; in caso di parità prevale il voto del presidente.

3. Le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto, se riguardano persone o su richiesta di almeno due componenti presenti.

Articolo 27

Trattamento dei componenti del consiglio di presidenza.

1. I componenti del consiglio di presidenza sono esonerati dalle funzioni proprie conservando la titolarità dell'ufficio ed il relativo trattamento economico ragguagliato, quanto alla parte variabile, a quella più elevata conferita nello stesso periodo ai presidenti di commissione tributaria (1) .

2. Ai componenti del consiglio di presidenza spetta, se con residenza fuori Roma, il trattamento di missione nella misura prevista per la qualifica rivestita e comunque non inferiore a quella prevista per il dirigente generale dello Stato, livello C. (2)

(1) Comma modificata dall'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

(2) Si veda l'art. 16-quater, comma 2, d.l. 28 dicembre 2001, n. 452, conv., con modificazioni, in l. 27 febbraio 2002, n. 16.

Articolo 28

Scioglimento del consiglio di presidenza.

1. Il consiglio di presidenza, qualora ne sia impossibile il funzionamento, è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

2. Le nuove elezioni sono indette entro un mese dalla data di scioglimento ed hanno luogo entro il bimestre successivo.

Articolo 29

Alta sorveglianza.

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri esercita l'alta sorveglianza sulle commissioni tributarie e sui giudici tributari. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro delle finanze hanno facoltà di chiedere al consiglio di presidenza e ai presidenti delle commissioni informazioni circa il funzionamento della giustizia tributaria ed i servizi relativi e possono fare, al riguardo, le comunicazioni che ritengono opportune al consiglio di presidenza.

2. Il Ministro delle finanze presenta entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione al Parlamento sull'andamento dell'attività degli organi di giurisdizione tributaria sulla base degli elementi predisposti dal consiglio di presidenza.

Articolo 29 Bis

Autonomia contabile del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

1. Il Consiglio di presidenza provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto con unico capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La gestione si svolge in base al bilancio di previsione e a rendiconto consuntivo soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio e il rendiconto sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale (1).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 36, l. 18 febbraio 1999, n. 28.

Articolo 30

Ufficio di segreteria del consiglio di presidenza.

1. Il consiglio di presidenza è assistito da un ufficio di segreteria, al quale vengono assegnati un primo dirigente, funzionari ed impiegati delle diverse qualifiche funzionali, appartenenti al contingente di cui all'art. 32, nei limiti fissati con decreto del Ministro delle finanze.

2. L'ufficio di segreteria, per l'espletamento dei compiti affidatigli, può avvalersi dei servizi di cui all'art. 36.

Articolo 31

Uffici di segreteria delle commissioni tributarie.

1. È istituito presso ogni commissione tributaria un ufficio di segreteria con funzioni di assistenza e collaborazione nell'esercizio dell'attività giurisdizionale nonché per lo svolgimento di ogni altra attività amministrativa attribuita alla stessa o ai suoi componenti.

Articolo 32

Personale addetto agli uffici di segreteria delle commissioni tributarie.

1. Agli uffici di segreteria delle commissioni tributarie sono addetti dipendenti del Ministero delle finanze compresi in un apposito contingente del personale indicato nell'art. 10 della legge

29 ottobre 1991, n. 358.

2. Il contingente del personale istituito a norma del comma 1 è costituito con la dotazione indicata, complessivamente, nella tabella C e, per ogni commissione tributaria, nella tabella D. Il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, con proprio decreto determina ogni anno le variazioni da apportare alle dotazioni del contingente in relazione alle variazioni del numero di sezioni e del flusso dei ricorsi presso ogni commissione tributaria.

Articolo 33

Trattamento economico del personale degli uffici di segreteria.

1. Al personale addetto agli uffici di segreteria delle commissioni tributarie spetta il trattamento economico previsto per le rispettive qualifiche dalle disposizioni concernenti il personale del Ministero delle finanze.

2. Al personale di cui al comma 1 è attribuito dalla data di entrata in funzione delle nuove commissioni tributarie, se più favorevole, l'indennità prevista dalla legge 22 giugno 1988, n. 221, e con le modalità da essa stabilite in luogo dei compensi previsti dall'art. 4, commi 4, 5 e 6 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, del compenso previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, nonché di qualsiasi altro compenso o indennità incentivante la produttività.

3. L'attribuzione dell'indennità di cui al comma 2, nei casi stabiliti dall'art. 2 della legge 22 giugno 1988, n. 221, è fatta con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

Articolo 34

Amministrazione del personale delle segreterie.

1. Il personale di cui all'art. 32 è amministrato secondo le disposizioni della legge 29 ottobre 1991, n. 358, e del suo regolamento di attuazione.

Articolo 35

Attribuzioni del personale delle segreterie.

1. I direttori delle segreterie delle commissioni tributarie e i funzionari con IX e VIII qualifica funzionale provvedono all'organizzazione tecnica del lavoro degli uffici di segreteria per

adeguare l'efficienza alle necessità del processo tributario; partecipano a commissioni di studio relative al funzionamento del contenzioso tributario istituite in seno all'Amministrazione finanziaria; vigilano sul restante personale assegnato alla segreteria.

2. Gli impiegati con VII e VI qualifica funzionale assistono i collegi giudicanti nelle udienze e controfirmano gli atti nei quali la legge richiede il loro intervento; ricevono gli atti del processo concernenti il loro ufficio; rilasciano le copie delle decisioni; svolgono compiti di carattere amministrativo e contabile e provvedono agli adempimenti che ad essi vengono affidati; possono, nel caso di assenza o vacanza, fare le veci dei funzionari della qualifica funzionale immediatamente superiore.

3. Gli impiegati con V e IV qualifica funzionale provvedono ai servizi di protocollazione, classificazione, copiatura, fotocopiatura, spedizione e ogni altra mansione inerente alla qualifica di appartenenza; sostituiscono in caso di assenza o impedimento gli impiegati della qualifica funzionale immediatamente superiore.

4. Il personale ausiliario con III qualifica funzionale espleta servizi di anticamera, attività connesse e attività di ufficiale giudiziario in udienza.

5. Il personale della segreteria di cui ai commi 2 e 3 nell'espletamento dei propri compiti utilizza le procedure e le apparecchiature fornite per il funzionamento dei servizi automatizzati di cui all'art. 36.

Articolo 36

Servizi automatizzati.

1. È istituito il servizio automatizzato per la gestione delle attività degli uffici di segreteria delle commissioni tributarie e del consiglio di presidenza e per le rilevazioni statistiche sull'andamento dei processi comprese la formazione e la tenuta dei ruoli.

2. Al servizio automatizzato di cui al comma 1 è preposto il centro informativo del dipartimento delle entrate di cui all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.

3. Le modalità di gestione dei servizi automatizzati sono stabilite con regolamento (1).

(1) Vedi il d.p.r. 15 novembre 1996, n. 619 di attuazione.

Articolo 37

Attività di indirizzo agli uffici periferici.

1. La direzione centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario presso il

Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze cura la rilevazione e l'esame delle questioni di rilevante interesse o di ricorrente frequenza nelle controversie pendenti dinanzi alle commissioni tributarie sulla base di segnalazioni periodiche dei presidenti delle stesse.

2. La direzione centrale di cui al comma 1, sentita quando occorre l'Avvocatura generale dello Stato, in particolare quando si tratti di questioni sulle quali non vi sia un univoco orientamento giurisprudenziale, formula e propone al Ministro indirizzi per gli uffici periferici ai fini della difesa dell'Amministrazione finanziaria, in ordine alle questioni rilevate ed esaminate, secondo criteri di uniforme e corretta interpretazione della legge.

3. La direzione centrale di cui al comma 1, sulla base di relazioni periodiche delle direzioni regionali o compartimentali, esamina l'attività di rappresentanza e difesa degli uffici periferici dinanzi alle commissioni tributarie e, se necessario, impartisce le direttive del caso per la loro organizzazione.

4. Gli uffici periferici, sulla base degli indirizzi e delle direttive di cui ai commi 2 e 3, esercitano l'attività di rappresentanza e difesa dell'Amministrazione nelle controversie dinanzi alle commissioni tributarie e coordinano con gli uffici competenti dell'Avvocatura dello Stato le iniziative dirette a facilitare l'assistenza consultiva e il patrocinio in giudizio da parte della stessa.

4-bis. Il dirigente dell'ufficio del Ministero delle finanze di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, riguardante la capacità di stare in giudizio, stabilisce le condizioni necessarie per la formulazione o l'accettazione della proposta di conciliazione di cui all'articolo 48 del citato decreto legislativo n. 546 del 1992 (1).

(1) Comma aggiunto dall'art. 14, d.lg. 19 giugno 1997, n. 218.

Articolo 38

Rilevazione ed esame dei motivi di accoglimento dei ricorsi.

1. La direzione centrale di cui all'art. 37, comma 1, rileva, sulla base di relazioni trimestrali delle direzioni regionali e compartimentali ed avvalendosi anche del servizio di cui all'art. 36, i motivi per i quali più frequentemente i ricorsi avverso atti degli uffici periferici sono accolti dalle commissioni tributarie; essa, in relazione ai motivi di accoglimento rilevati, elabora le direttive per gli uffici periferici e formula le conseguenti proposte al Ministro.

2. La direzione centrale di cui all'art. 37, comma 1, in relazione alla rilevazione di cui al comma 1 ed anche avvalendosi di informazioni ed elementi acquisiti dall'ufficio per l'elaborazione di studi di politica tributaria e di analisi fiscali, formula le proposte di modifiche legislative ritenute necessarie e le trasmette all'ufficio del coordinamento legislativo.

Articolo 39

Rilevazioni statistiche.

1. La direzione centrale di cui all'art. 37, comma 1, avvalendosi del servizio di cui all'art. 36, compie tutte le rilevazioni statistiche relative alle controversie pendenti, ai ricorsi proposti ogni anno, alle varie fasi dei processi in corso ed alla loro definizione, nonché ai provvedimenti adottati.

2. Le modalità delle rilevazioni previste dal comma 1 e gli elementi che ne sono oggetto sono stabiliti con regolamento (1).

(1) Vedi il d.p.r. 15 novembre 1996, n. 619, di attuazione.

Articolo 40

Ufficio del massimario.

1. È istituito presso ciascuna commissione tributaria regionale un ufficio del massimario, che provvede a rilevare, classificare e ordinare in massime le decisioni della stessa e delle commissioni tributarie provinciali aventi sede nella sua circoscrizione.

2. Alle esigenze del suindicato ufficio si provvede nell'ambito del contingente di cui all'art. 32.

3. Le massime delle decisioni saranno utilizzate per alimentare la banca dati del servizio di documentazione tributaria gestita dal sistema centrale di elaborazione del Ministero delle finanze, al quale le commissioni sono collegate anche per accedere ad altri sistemi di documentazione giuridica e tributaria.

Articolo 41

Corsi di aggiornamento.

1. La scuola centrale tributaria, d'intesa con la direzione centrale di cui all'art. 37, comma 1, e il consiglio di presidenza della giustizia tributaria, organizza ogni anno corsi di aggiornamento per i componenti delle commissioni tributarie concernenti la disciplina del processo in relazione al sistema normativo dei singoli tributi ed alle modificazioni sopravvenute.

2. Le modalità dei corsi di aggiornamento sono stabilite con regolamento (1).

(1) Vedi il d.p.r. 15 novembre 1996, n. 619 di attuazione.

Articolo 42

Insediamiento delle commissioni tributarie.

1. Le commissioni tributarie provinciali e regionali sono insediate in unica data entro il 1° aprile 1996 con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno sessanta giorni prima (1).

2. Dalla stessa data sono soppresse le commissioni tributarie di primo e di secondo grado previste dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636.

3. La commissione tributaria centrale prevista dal decreto di cui al comma 2 è soppressa e cessa di funzionare, tenuto conto dei ricorsi pendenti, entro la data stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze (2).

4. Al reperimento delle sedi necessarie all'insediamento di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'art. 48 del D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287.

(1) Comma, da ultimo, così modificato dall'art. 1, d.l. 26 settembre 1995, n. 403, conv. in l. 20 novembre 1995, n. 495. Con d.m. 26 gennaio 1996, è stato disposto l'insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali (Art. 1. - 1. Sono insediate, in data 1° aprile 1996, le commissioni tributarie provinciali, aventi sede nel capoluogo di ogni provincia, e le commissioni tributarie regionali, aventi sede nel capoluogo di ogni regione.

2. Sono insediate alla medesima data di cui al comma 1 le commissioni tributarie di primo e di secondo grado delle province autonome di Trento e di Bolzano, aventi sede nei rispettivi capoluoghi).

(2) Comma così modificato dall'art. 69, d.l. 30 agosto 1993, n. 331 e dall'art. 19, l. 8 maggio 1998, n. 146.

Articolo 43

Nomina dei primi componenti nelle commissioni tributarie regionali e provinciali.

1. I componenti delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado e della commissione tributaria centrale, previste dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3, 4 e 5, in relazione a ciascun incarico da conferire, sono nominati a domanda componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali con precedenza rispetto agli altri aspiranti e fino alla concorrenza dei posti disponibili, anche se hanno superato il limite di età di cui all'art. 7, comma 1, lettera d).

2. La domanda di nomina, con l'indicazione completa del posto o dei posti richiesti in ordine di preferenza (presidente di commissione, presidente di sezione, vicepresidente di sezione, giudice tributario, commissione provinciale o regionale, sede) è rivolta al Ministro delle

finanze con le modalità ed entro i termini che saranno stabiliti con decreto dello stesso Ministro.

3. Sono formati, per ciascuna commissione tributaria, con l'applicazione dei criteri e dei punteggi di cui alla tabella F, distinti elenchi per la nomina a presidente di sezione, a vicepresidente di sezione ed a giudice. A parità di punteggio prevale il candidato più anziano di età. Il periodo di esercizio delle funzioni nelle commissioni di primo e secondo grado e nella commissione centrale è considerato a tutti gli effetti.

4. I componenti delle commissioni di primo e secondo grado già aventi sede nella regione sono nominati componenti nelle commissioni tributarie rispettivamente provinciali e regionali costituite nella stessa regione con conferma, del grado, della funzione e dell'incarico e con precedenza su ogni altro richiedente collocato negli elenchi di cui al comma 3, salva la precedenza eventualmente spettante nei gradi, nelle funzioni e negli incarichi al presidente, ai presidenti di sezione ed ai componenti della commissione tributaria centrale; dette precedenze vanno determinate in base ai punteggi previsti nelle tabelle E ed F. I componenti le commissioni tributarie di primo e secondo grado, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza ovvero in economia e commercio, con un'anzianità di servizio, senza demerito, di almeno dieci anni per il primo grado e di quindici anni per il secondo grado, sono nominati, con l'applicazione dei criteri e dei punteggi di cui alla tabella F, nei limiti dei posti disponibili, rispettivamente vicepresidenti della commissione provinciale e vicepresidenti della commissione regionale (1).

5. Sono formati, per le nomine di componenti nei posti rimasti disponibili dopo la formazione degli elenchi di cui al comma 3, elenchi di coloro che hanno dichiarato la propria disponibilità secondo il procedimento previsto dall'art. 9, sostituita al consiglio di presidenza della giustizia tributaria la commissione di cui al comma 6.

6. Gli elenchi di cui ai commi 3 e 5 sono formati da una commissione nominata dal Ministro delle finanze, costituita da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, che la presiede, da due magistrati ordinari con qualifica non inferiore a magistrato di cassazione, da due magistrati amministrativi e da due magistrati della Corte dei conti, con qualifica equiparata, e da due dirigenti generali del Ministero delle finanze. La commissione si avvale della Direzione centrale degli affari giuridici e del contenzioso del Ministero. Gli elenchi predetti sono approvati con decreto del Ministro delle finanze (2).

7. Le nomine dei componenti le commissioni tributarie provinciali e regionali nella prima applicazione del presente decreto sono disposte secondo l'ordine degli elenchi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle finanze.

8. I componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali nominati secondo le disposizioni del presente articolo prestano giuramento dinanzi al presidente rispettivamente del tribunale e della corte di appello, nella cui circoscrizione la commissione relativa ha sede. Si applicano le disposizioni dell'art. 10, commi 1 e 5.

8-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria delibera su ogni provvedimento riguardante i componenti delle commissioni tributarie, nonché su eventuali rettifiche degli elenchi di cui ai commi 3 e 5, relativamente al periodo di tempo intercorrente tra la approvazione dei detti elenchi e la data del suo

insediamento (3).

9. (Omissis) (4).

10. Prima della costituzione del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, le nomine dei giudici tributari sono effettuate secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, con l'osservanza dei requisiti previsti dagli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto legislativo; in tali ipotesi si applica il disposto del primo periodo del comma 4.

(1) Comma così modificato dall'art. 31, comma 3, l. 27 dicembre 1997, n. 449.

(2) Comma così sostituito dall'art. 1, d.l. 26 settembre 1995, n. 403. Vedi, anche, l'art. 15, d.l. 29 aprile 1994, n. 260.

(3) Comma aggiunto dall'art. 11, d.l. 8 agosto 1996, n. 437.

(4) Comma abrogato dall'art. 1, d.l. 26 settembre 1995, n. 403.

Articolo 44

Nomina nelle commissioni tributarie provinciali e regionali dei componenti della commissione tributaria centrale.

1. Coloro che sono rimasti a comporre la commissione tributaria centrale fino alla cessazione dell'attività di tale organo, a partire da tale data entrano a far parte dell'ordinamento giudiziario tributario e sono nominati nelle commissioni tributarie provinciali e regionali, su loro domanda, con precedenza sugli altri aspiranti con i criteri di valutazione ed i punteggi di cui alla tabella F ed, a parità di punteggio, secondo la maggiore anzianità di età (1).

(1) Comma modificato dall'articolo 3 bis, comma 4 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203.

Articolo 44 Bis

Decisione di controversie pendenti al 1° aprile 1996.

1. In deroga all'articolo 2, comma 5, le controversie pendenti alla data del 1° aprile 1996 dinanzi alle commissioni tributarie di primo grado, di valore inferiore a euro 2.582,28, sono trattate e decise da un giudice singolo designato dal presidente della sezione fra i componenti della stessa.

2. Oltre ai compensi fisso e aggiuntivo spettanti ai sensi dell'articolo 13, al giudice unico è dovuto, per ogni ricorso definito nella qualità, un compenso uguale a quello globalmente

stabilito per le sentenze collegiali (1).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 32, l. 8 maggio 1998, n. 146.

Articolo 44 Ter

Modifica delle tabelle

1. I criteri di valutazione e i punteggi di cui alle tabelle E ed F allegate al presente decreto sono modificati, su conforme parere del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. (1)

(1) Articolo inserito dall'art. 12, l. 28 dicembre 2001, n. 448.

Articolo 45

Prima costituzione del consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

1. Nella prima applicazione del presente decreto il consiglio di presidenza è eletto da tutti i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali nominati a norma dell'art. 43.

2. Le elezioni hanno luogo entro il 31 dicembre 1996 (1).

(1) Comma così modificato dall'art. 11, d.l. 8 agosto 1996, n. 437.

Articolo 46

Personale addetto alle segreterie delle commissioni tributarie soppresse.

1. Il personale in servizio alla data del 1° ottobre 1993 presso le segreterie delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, è assegnato dalla stessa data al contingente di cui all'art. 32 e destinato alle commissioni provinciali e regionali nella cui circoscrizione è la residenza di ognuno nei limiti dei posti disponibili.

2. Il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1995 presso la segreteria della commissione tributaria centrale prevista dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, è assegnato dal 1° gennaio 1996 al contingente di cui all'art. 32 e destinato alle commissioni provinciali o regionali aventi sede in Roma.

3. Al personale in servizio presso la segreteria della commissione tributaria centrale spetta,

dalla data di entrata in funzione delle nuove commissioni tributarie e comunque nel limite del contingente di cui all'art. 32, fino alla cessazione dell'attività della stessa il trattamento economico previsto dall'art. 33.

Articolo 47

Rinuncia all'assegnazione alle segreterie delle commissioni tributarie provinciali e regionali.

1. I dirigenti, il personale delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale o equiparata e di direttore di divisione o equiparate e gli impiegati delle qualifiche funzionali, di ruolo e non di ruolo, compresi quelli provenienti dalle abolite imposte di consumo e quelli degli enti soppressi di cui al ruolo speciale istituito presso il Ministero delle finanze, comunque in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso le segreterie delle commissioni tributarie, hanno facoltà di rinunciare, entro e non oltre trenta giorni dalla stessa data, a prestare servizio presso le commissioni tributarie provinciali e regionali.

2. Il personale, che si è avvalso della facoltà di cui al comma 1, continua a prestare servizio presso gli uffici delle segreterie delle commissioni tributarie provinciali e regionali fino a quando i posti non saranno coperti con personale di corrispondente qualifica del contingente di cui all'art. 32.

Articolo 48

Modalità particolari di inquadramento del personale delle segreterie.

1. Alla copertura dei posti disponibili nelle qualifiche dirigenziali e di quelli rimasti nelle qualifiche funzionali dopo gli inquadramenti di cui all'art. 46, si procede nei modi previsti dalle disposizioni vigenti. È data tuttavia facoltà, in relazione alla necessità di urgente copertura dei posti delle qualifiche VI, IV e III, di procedere all'assunzione di idonei nei concorsi ordinari indetti dal Ministero delle finanze nei cinque anni antecedenti all'entrata in vigore del presente decreto, sulla base di graduatorie uniche nazionali approvate con decreto del Ministro delle finanze, e di indire concorsi speciali da espletarsi secondo le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 della legge 4 agosto 1975, n. 397.

2. Gli impiegati di VII qualifica funzionale, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o scienze politiche o economia e commercio od equipollenti, che, per almeno cinque anni, abbiano svolto effettivamente e lodevolmente funzioni di cancelliere, coordinando due o più sezioni, purché risultanti da provvedimenti formali di udienza di data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto, sono inquadrati nell'VIII qualifica funzionale.

Articolo 49

Norme abrogate.

1. A decorrere dalla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali (1) sono abrogati gli articoli da 2 a 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, salvo quanto disposto dal comma 2 (2).

2. Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, quarto comma, 13, 13-bis e 14 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, continuano ad applicarsi relativamente alla commissione tributaria centrale fino alla cessazione del suo funzionamento (2).

(1) A far data dall' 1° aprile 1996.

(2) Comma così modificato dall'art. 69, d.l. 30 agosto 1993, n. 331.

Articolo 50

Regolamenti.

1. I regolamenti previsti dal presente decreto sono emanati entro il 28 febbraio 1994 (1).

(1) Comma così modificato dall'art. 69, d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. in l. 29 ottobre 1993, n. 427.

Articolo 51

Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il 15 gennaio 1993.

2. Le disposizioni contenute nel capo II si applicano ai componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali e quelle contenute nel capo IV hanno effetto dalla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali, salvo quelle di cui all'articolo 35 che hanno effetto a decorrere dalla data di ultimazione delle procedure selettive previste dall'articolo 3, comma 205, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (1).

(1) Comma così modificato dall'art. 11, d.l. 8 agosto 1996, n. 437.

Allegato 1

All. 1.

TABELLA A

ORGANI DI GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

Commissioni regionali Sezioni Commissioni provinciali Sezioni Totali

Piemonte 38 Alessandria 8 72

Asti 3

Biella 3

Cuneo 7

Novara 6

Torino 37

Verbania 3

Vercelli 5

Valle d'Aosta 3 Aosta 5 5

Lombardia 68 Bergamo 12 128

Brescia 16

Como 10

Cremona 6

Lecco 5

Lodi 2

Mantova 5

Milano 50

Pavia 6

Sondrio 3

Varese 13

Veneto 34 Belluno 3 64

Padova 15

Rovigo 3

Treviso 9

Venezia 14

Verona 10

Vicenza 15

Friuli-Venezia Giulia 13 Gorizia 2 25

Pordenone 5

Trieste 7

Udine 11

Trentino 3 Trento 6 6

Alto Adige 3 Bolzano 6 6

Liguria 21 Genova 20 40

Imperia 6

La Spezia 7

Savona 7

Emilia-Romagna 36 Bologna 18 68

Ferrara 6

Forlì 6

Modena 7

Parma 9

Piacenza 5

Ravenna 6

Reggio Emilia 7

Rimini 4

Toscana 37 Arezzo 5 71

Firenze 20

Grosseto 4

Livorno 6

Lucca 8

Massa Carrara 4

Pisa 6

Pistoia 6

Prato 7

Siena 5

Umbria 6 Perugia 8 12

Terni 4

Marche 11 Ancona 5 21

Ascoli Piceno 7

Macerata 4

Pesaro 5

Lazio 50 Frosinone 11 95

Latina 8

Rieti 3

Roma 68

Viterbo 5

Abruzzo 10 Chieti 5 18

L'Aquila 5

Pescara 4

Teramo 4

Molise 4 Campobasso 4 8

Isernia 4

Campania 53 Avellino 8 101

Benevento 9

Caserta 19

Napoli 46

Salerno 19

Puglia 30 Bari 24 56

Brindisi 5

Foggia 11

Lecce 9

Taranto 7

Basilicata 5 Matera 3 9

Potenza 6

Calabria 17 Catanzaro 5 32

Cosenza 13

Crotone 2

Reggio Calabria 10

Vibo Valentia 2

Sicilia 37 Agrigento 7 70

Caltanissetta 4

Catania 14

Enna 3

Messina 13

Palermo 13

Ragusa 4

Siracusa 5

Trapani 7

Sardegna 10 Cagliari 7 18

Nuoro 3

Oristano 2

Sassari 6

Totali 489 925 925

Allegato 2

All. 2.

TABELLA B

ORGANICO DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE

Commissioni regionali Componenti Commissioni provinciali Componenti Totali

Piemonte 228 Alessandria 48 432

Asti 18

Biella 18

Cuneo 42

Novara 36

Torino 222

Verbania 18

Vercelli 30

Valle d'Aosta 18 Aosta 30 30

Lombardia 408 Bergamo 72 768

Brescia 96

Como 60

Cremona 36

Lecco 30

Lodi 12

Mantova 30

Milano 300

Pavia 36

Sondrio 18

Varese 78

Veneto 204 Belluno 18 384

Padova 90

Rovigo 18

Treviso 54

Venezia 84

Verona 60

Vicenza 60

Friuli-Venezia Giulia 78 Gorizia 12 150

Pordenone 30

Trieste 42

Udine 66

Trentino 18 Trento 36 36

Alto Adige 18 Bolzano 36 36

Liguria 126 Genova 120 240

Imperia 36

La Spezia 42

Savona 42

Emilia-Romagna 216 Bologna 108 408

Ferrara 36

Forlì 36

Modena 42

Parma 54

Piacenza 30

Ravenna 36

Reggio Emilia 42

Rimini 24

Toscana 222 Arezzo 30 426

Firenze 120

Grosseto 24

Livorno 36

Lucca 48

Massa Carrara 24

Pisa 36

Pistoia 36

Prato 42

Siena 30

Umbria 36 Perugia 48 72

Terni 4

Marche 66 Ancona 30 126

Ascoli Piceno 42

Macerata 24

Pesaro 30

Lazio 300 Frosinone 66 570

Latina 48

Rieti 18
Roma 408
Viterbo 30
Abruzzo 60 Chieti 30 108
L'Aquila 30
Pescara 24
Teramo 24
Molise 24 Campobasso 24 48
Isernia 24
Campania 318 Avellino 48 606
Benevento 54
Caserta 114
Napoli 276
Salerno 114
Puglia 180 Bari 144 336
Brindisi 30
Foggia 66
Lecce 54
Taranto 42
Basilicata 30 Matera 18 54
Potenza 36
Calabria 102 Catanzaro 30 192
Cosenza 78
Crotone 12
Reggio Calabria 60

Vibo Valentia 12

Sicilia 222 Agrigento 42 420

Caltanissetta 24

Catania 84

Enna 18

Messina 78

Palermo 78

Ragusa 24

Siracusa 30

Trapani 42

Sardegna 60 Cagliari 42 108

Nuoro 18

Oristano 12

Sassari 36

Totali 2.934 5.550 5.0550

Allegato 3

All. 3.

TABELLA C

Il contingente complessivo del personale assegnato alle segreterie delle commissioni tributarie consta di 6.033 unità.

Nell'ambito delle qualifiche funzionali sono istituiti i profili professionali di IX, VIII, VII e VI livello, fondati sulla peculiare tipologia delle prestazioni concernenti il processo tributario, considerata per il suo contenuto in relazione ai requisiti culturali, al grado di responsabilità, alla sfera di autonomia che comporta, al grado di mobilità ed al requisito di accesso alla qualifica secondo le disposizioni di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni.

Alle qualifiche funzionali V, IV e III si applicano, rispettivamente i profili professionali di operatore amministrativo, di coadiutore e di addetto ai servizi ausiliari e di anticamera definiti per tutte le Amministrazioni dello Stato.

Allegato 4

All. 4.

TABELLA D RIPARTIZIONE DEL CONTINGENTE DEL PERSONALE ASSEGNATO ALLE SEGRETERIE

DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE

Commissioni regionali Personale Commissioni provinciali Personale Totali

Piemonte 162 Alessandria 34 309

Asti 13

Biella 13

Cuneo 30

Novara 26

Torino 159

Verbania 13

Vercelli 21

Valle d'Aosta 11 Aosta 21 21

Lombardia 287 Bergamo 51 547

Brescia 68

Como 43

Cremona 26

Lecco 21

Lodi 9

Mantova 21

Milano 214

Pavia 26

Sondrio 13

Varese 55

Veneto 144 Belluno 13 274

Padova 64

Rovigo 13

Treviso 38

Venezia 60

Verona 43

Vicenza 43

Friuli-Venezia Giulia 57 Gorizia 9 107

Pordenone 21

Trieste 30

Udine 47

Trentino 14 Trento 26 26

Alto Adige 14 Bolzano 26 26

Liguria 89 Genova 85 171

Imperia 26

La Spezia 30

Savona 30

Emilia-Romagna 153 Bologna 77 291

Ferrara 26

Forlì 26

Modena 30

Parma 38

Piacenza 21
Ravenna 26
Reggio-Emilia 30
Rimini 17
Toscana 159 Arezzo 21 303
Firenze 85
Grosseto 17
Livorno 26
Lucca 34
Massa Carrara 17
Pisa 26
Pistoia 26
Prato 30
Siena 21
Umbria 27 Perugia 34 51
Terni 17
Marche 47 Ancona 21 89
Ascoli Piceno 30
Macerata 17
Pesaro 21
Lazio 215 Frosinone 47 410
Latina 34
Rieti 13
Roma 295
Viterbo 21

Abruzzo 40 Chieti 21 76
L'Aquila 21
Pescara 17
Teramo 17
Molise 18 Campobasso 17 34
Isernia 17
Campania 226 Avellino 34 431
Benevento 38
Caserta 81
Napoli 197
Salerno 81
Puglia 125 Bari 102 238
Brindisi 21
Foggia 47
Lecce 38
Taranto 30
Basilicata 21 Matera 13 39
Potenza 26
Calabria 71 Catanzaro 21 137
Cosenza 55
Crotone 9
Reggio Calabria 43
Vibo Valentia 9
Sicilia 156 Agrigento 30 298
Caltanissetta 17

Catania 60
 Enna 13
 Messina 55
 Palermo 55
 Ragusa 17
 Siracusa 21
 Trapani 30
 Sardegna 41 Cagliari 30 78
 Nuoro 13
 Oristano 9
 Sassari 26
 Totali 2.077 3.956 3.956

Allegato 5

All. 5.

TABELLA E Criteri generali di valutazione e punteggi per la nomina a Componente delle Commissioni Tributarie (1)

(1) Tabella sostituita dal d.m. 6 giugno 2002.

TITOLI ACCADEMICI O DI STUDIO	Punteggio
Idoneità in concorso universitario per professore ordinario o associato in materie giuridiche ed economiche, superamento di concorso di secondo grado per l'accesso alle magistrature, superamento dell'esame per l'iscrizione agli albi per il patrocinio avanti le giurisdizioni superiori	3,50
Dottorato di ricerca, libera docenza in materie giuridiche ed economiche	2,50
Abilitazione all'insegnamento per materie giuridiche, economiche e tecnico ragionieristiche	2
Abilitazione avvocato o dottore	2,50

commercialista		
TITOLI DI SERVIZIO		Punteggio per anno o frazione di anno superiore a sei mesi
	Per i primi dieci anni di servizio	1
A - Magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari	Da 11 a 20 anni	2
	Per ogni anno successivo	3
B - Attività professionali e di magistrato onorario		
Effettivo esercizio della professione di avvocato dello Stato, avvocato, pro- curatore, notaio, dottore commercialista, magistrato onorario, ragioniere commer- cialista laureato in giurisprudenza o economia e commercio	Per i primi dieci anni di servizio	0,50
	Da 11 a 20 anni	1
	Oltre i 20 anni	2
Insegnamento in materie giuridiche o economiche o tecnico-ragionieristiche.	Per i primi dieci anni di servizio	0,25
Effettivo servizio come dipendente dello stato o di altra pubblica amministrazione in qualifiche per le quali è richiesta la laurea in giurisprudenza o economia e commercio	Da 11 a 20 anni	0,50
	Per ogni anno successivo	0,75
Effettivo servizio come dipendente dello stato o di altra pubblica ammini- strazione con qualifica di Dirigente Generale		1,25
Attività di ricercatore o professore a contratto o assistente in discipline giuridiche o economiche - retribuito - in università statali o riconosciute abilitate al conseguimento del titolo di laurea	Per i primi dieci	0,50
	Da 11 a 20 anni	1
	Per ogni anno successivo	1,50
Attività di professore associato, straordinario e ordinario in materie giuridiche ed economiche	Per i primi dieci	1
	Da 11 a 20 anni	2
	Per ogni anno	3

	successivo	
	Per i primi	0,25
	dieci	
Effettivo esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale non laureato in giurisprudenza o in economia e commercio	Da 11 a 20 anni	0,75
	Per ogni anno	1
	successivo	
	Per i primi	0,25
	dieci	
Effettivo esercizio della professione di ragioniere o perito commerciale per attività alle dipendenze di terzi nelle materie tributarie ed amministrativo-contabile	Da 11 a 20 anni	0,75
	Per ogni anno	1
	successivo	
	Per i primi	0,25
	dieci	
Attività in qualità di iscritti nel ruolo o nel registro dei revisori ufficiali dei conti o dei revisori contabili	Da 11 a 20 anni	0,50
	Per ogni anno	0,75
	successivo	
	Per i primi	0,25
	dieci	
Attività di ingegnere, architetto, geometra, perito edile, perito industriale, dottore agronomo, agrotecnico e perito agrario	Da 11 a 20 anni	0,50
	Per ogni anno	0,75
	successivo	
	Per i primi	0,50
	dieci	
Servizio effettivo prestato nelle qualifiche per le quali è prevista la laurea presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e delle Agenzie delle Entrate, Territorio, Dogane e SECIT	Da 11 a 20 anni	1
	Per ogni anno	1,50
	successivo	
Servizio effettivo prestato presso Ministero dell'Economia e delle Finanze e delle Agenzie delle Entrate, Territorio, Dogane in qualità di Dirigente non Generale o esercizio di funzioni o possesso di qualifiche equiparati		2
Servizio effettivo prestato presso Ministero dell'Economia e delle Finanze e delle Agenzie delle Entrate, Territorio, Dogane in qualità di Dirigente Generale o esercizio di funzioni o possesso di qualifiche equiparati		2,50
	Per gli anni	
	di servizio	
Ufficiali della Guardia di Finanza	prima della	0,75
	nomina a	
	colonnello	

Ufficiali della Guardia di Finanza	Per gli anni di servizio quale colonnello e generale di brigata	1,50
Ufficiali della Guardia di Finanza	Per gli anni di servizio quale generale di divisione	2,50
Ufficiali della Guardia di Finanza	Per gli anni di servizio quale generale di corpo d'armata	3

I punteggi previsti dalle previsioni di cui alla lettera B non sono cumulabili tra loro ove riferiti allo stesso periodo

Allegato 6

All. 6.

TABELLA F

Criteri di valutazione e punteggi dei servizi prestati nelle

Commissioni Tributarie (1)

(1) Tabella sostituita dal d.m. 6 giugno 2002.

		Punteggio per anno o frazione di anno superiore a sei mesi
Commissione Tributaria di I° grado	Giudice	0,50
	Vice Presidente di Sezione	1
	Presidente di Sezione	1,50
	Presidente di Commissione	2
Commissione Tributaria di II° grado	Giudice	1
	Vice Presidente di Sezione	1,50
	Presidente di Sezione	2
	Presidente di Commissione	2,50

	Giudice		1,50
	Vice Presidente		2
Commissione Tributaria Provinciale e I° grado di Trento e Bolzano (dopo il 1° aprile 1996)	di Sezione		
	Presidente di		2,50
	Sezione		
	Presidente di		3,50
	Commissione		

	Giudice		2
	Vice Presidente		2,50
Commissione Tributaria Regionale e II° grado di Trento e Bolzano (dopo il 1° aprile 1996) nonché Commissione Tributarie Centrale	di Sezione		
	Presidente di		3
	Sezione		
	Presidente di		4
	Commissione		

Sono equiparati al servizio di Presidente di Commissione Tributaria Regionale l'attività dei giudici tributari prestata quale componente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, Capo di Gabinetto e Capo dell'Ufficio Legislativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Sono equiparati al servizio di Presidente di Sezione presso la Commissione Tributaria Regionale l'attività dei giudici tributari prestata quale Vice Capo di Gabinetto e componentedel'Ufficio Legislativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

		Punteggio
	Valutate comparativamente con gli altri	
Laboriosità	- componenti dell'Ufficio in relazione al rispetto dei termini alle modalità di	Fino a punti 6
Diligenza	- esercizio delle funzioni, nonché alle altre attività inerenti a funzionamento	Fino a punti 6
Attitudine	- della Giustizia tributaria	Fino a punti 6
